

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO, CAROLI e PIGNATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1964

Indennità per lavoro nocivo e rischioso
al personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi
e di altri laboratori cui sia connesso un particolare rischio

ONOREVOLI SENATORI. — In qualità di relatore del disegno di legge n. 291 — peraltro definitivamente approvato nella seduta del 28 ottobre 1964 dalla Commissione igiene e sanità del Senato — relativo alla concessione di una indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dello Istituto superiore di sanità, ebbi, in sede di discussione, a proporre, per un criterio di equità, che la indennità suddetta fosse estesa al personale di laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di tutti quegli altri laboratori cui sia connesso un particolare rischio.

Nella seduta della Commissione igiene e sanità in sede deliberante del 13 maggio 1964 il suddetto disegno di legge fu approvato, in quanto si volle ad esso conservare il carattere settoriale anche per non ritardarne ulteriormente l'approvazione. Si auspicò, anzi, che fosse proprio il disegno di legge approvato ad accelerare il cammino verso il riconoscimento a tutte le altre categorie interessate.

Quelle stesse evidenti ragioni di equità che suggerirono la presentazione del disegno

di legge n. 291 postulano l'estensione di una indennità di lavoro nocivo e rischioso anche al personale in servizio presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi ed altri laboratori chimici e di microbiologia dipendenti da altri enti pubblici.

Non può disconoscersi che quel particolare rischio — che doverosamente portò alla concessione di un'indennità al personale assistente degli istituti universitari e di istruzione universitaria (articolo 18 legge 18 marzo 1958, n. 349) successivamente estesa al personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso Istituti, Cattedre e Servizi cui sia annesso un particolare rischio (articolo 33 legge 3 novembre 1961, n. 1255), precedenti questi richiamati nella relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 291 — sussiste per il personale in servizio presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi che si articola nei due reparti: chimico e medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali (articolo 83 del testo unico delle

leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265) e presso tutti quei laboratori, nei cui compiti è insito il rischio.

L'unito disegno di legge, quindi, tende a completare quell'azione iniziata con l'approvazione del disegno di legge n. 291 rivolta ad eliminare una sperequazione tra personale che svolge lo stesso lavoro rischioso e nocivo.

Con esso viene attribuito al personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi l'indennità di lavoro nocivo e rischioso di lire 500 giornaliere per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori. Il per-

sonale tecnico è quello indicato dall'articolo 84 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

L'indennità è concessa, altresì, al personale in servizio presso altri laboratori cui sia annesso un particolare rischio, da stabilire dal Ministro alla cui vigilanza è sottoposto il servizio o l'Ente cui sono annessi detti laboratori, sentito il Ministro della sanità e di concerto col Ministro del tesoro se l'onere dovrà gravare sullo Stato.

Con lo stesso provvedimento sarà determinato il personale tecnico che avrà diritto all'indennità.

L'indennità di lavoro rischioso non è cumulabile con quello di profilassi antituberculare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo in servizio presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi è concessa un'indennità di lavoro nocivo e rischioso di lire 500 al giorno.

La stessa indennità e nella stessa misura è concessa al personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso altri laboratori cui sia connesso un particolare rischio, da stabilire dal Ministro alla cui vigilanza è sottoposto l'Ente o servizio cui siano annessi detti laboratori, sentito il Ministro della sanità e di concerto col Ministro del tesoro se l'onere dovrà gravare sullo Stato.

Art. 2.

Il personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi cui compete la indennità è quello indicato all'articolo 84, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Riconoscendo le amministrazioni interessate che il lavoro rischioso è svolto anche da altro personale, questo dovrà essere stabilito con formale provvedimento da approvarsi dall'autorità tutoria.

Il personale tecnico in servizio nei laboratori di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà determinato nello stesso decreto di riconoscimento del lavoro rischioso ai fini della concessione dell'indennità.

Art. 3.

L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendente da causa di servizio.

Detta indennità non è cumulabile con quella di profilassi antitubercolare.